

Stalder & Suter

Bern, den 1. März 1871

Il. H. v. d. B. v. d. B.

St. Gallen

St. Gallen

St. Gallen



un'impresa industriale fortunata, e lo  
~~che~~ ~~altro~~ ~~che~~ <sup>assista</sup> il pensiero di avere  
anche se <sup>ancora</sup> vittorioso in secondo grado,  
~~spera di essere~~ <sup>essere</sup> costretto a proseguire  
~~ancora~~ per molto tempo le ma-  
già lunga vertenza giudiziaria con  
~~tutte~~ tutte le preoccupazioni e le  
spese ~~di~~ ~~avere~~ ~~costi~~ che da essa derivano.

~~Ma~~ ~~anche~~

Un elemento che può consigliare  
oggi una transazione, prima del  
giudizio di secondo grado, e questo: oggi  
e forse non più domani,  
~~non è~~ ~~possibile~~ sarebbe possibile  
trovare altri concorsi nel rimborso dei  
danni da pagarsi all'ing. Baudini, ed  
quali sarebbe anche possibile  
di venire ad un accordo sulla

questione del quantum che è sotto  
posta ad ai magistrati di cui sopra

~~Redatta~~ Esamina tu ~~la~~ ~~se~~  
~~ai~~ ~~tra~~ ~~giudizi~~ l'idea che tu sotto  
pongo merita di essere coltivata.  
Che se il tuo giudizio dovesse

essere, in linea di massima  
favorevole, io vorrei a Milano  
nei prossimi dell'entrante settimana  
per uno scambio di idee appropinquato

Scrivimi qui a Jussara  
Saluti cordialissimi  
Tuo aff.

STUDIO DELL'AVVOCATO

BORTOLO BELOTTI

MILANO

VIA MONTE DI PIETA, 15 - TEL. 81-817

15.1.1936


Carissimo Bonomi,

ZAVARITT = ZAMBONI.=

ricevo la gradita tua l4 corr.  
e mi affretto a risponderti ch'io non sono il  
dominus della causa ma semplicemente il consu-  
lente per l'appello. Mi interesso tuttavia su-  
bito e mando la tua lettera al collega di Ber-  
gamo riservandomi di esserti preciso in seguito.

Abbimi frattanto coi più cor-  
diali saluti

tuo

*sempre*  


STUDIO DELL'AVVOCATO

BORTOLO BELOTTI

MILANO


VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817

23.1.1936

Carissimo Bonomi,

ho potuto conferire coi miei clienti di Bergamo, i quali mi hanno autorizzato a mettermi in contatto con te per parlare della causa Zamboni. Sono quindi e ben volentieri a tua disposizione, solo pregandoti di notare che la causa alla Corte d'Appello sarebbe chiamata per il 4 febbraio p.v.

Abbimi coi più cordiali saluti  
tuo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B. Belotti', written in a cursive style with a large loop at the end.

BORTOLO BELOTTI

MILANO

VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817



Egr. Signor

On. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà, 4

# Ecc.ma Corte di Appello di Milano

SEZIONE PRIMA

---

## Comparsa conclusionale

PER

**Zamboni Comm. Cesare — appellato**

CONTRO

**Guttinger Ing. Giulio ed altri**

---

### PREMESSE DI FATTO

Con atto del 1° marzo 1928, l'Ing. Franco Bandini conveniva davanti al Tribunale Civile di Roma l'istante ed esponeva i seguenti fatti:

« Con scrittura privata 20 giugno 1922, Zamboni Ce-  
« sare e Bandini Francesco convenivano che avrebbero al  
« più presto costituito una società anonima per l'esercizio  
« di alcune cave di pozzolana, sulla base di uno statuto già  
« predisposto. Con la medesima scrittura, stabilivano al-  
« tresì che la Società avrebbe avuto un capitale di lire  
« 2.100.000; da sottoscrivere, per un terzo, dal gruppo  
« Bandini e per due terzi dal gruppo Zamboni e che l'intero

« capitale azionario sarebbe stato vincolato per cinque  
« anni fra i soci, i quali dovevano impegnarsi a non alie-  
« nare le azioni da ciascuno possedute ed a non portare mo-  
« difiche nella composizione del Consiglio di Ammini-  
« strazione.

« Con rogito Notaio Stame di Roma, 11 luglio 1922,  
« la Società veniva regolarmente costituita con sede in Ro-  
« ma ed il capitale sociale risultava così sottoscritto: Zam-  
« boni Cesare 600 azioni, Rechiedei Antonio 500, Bandini  
« Francesco 1.200, Capri-Cruciani Luigi 200, Frizzoni Gui-  
« do 300, Steiner Giannino 300, Guttinger Giulio 300, Be-  
« naglio Giacinto 400, Zavaritt Giulio 400, in totale 4.200  
« azioni di L. 500 ciascuna.

« In data 2 dicembre 1922, il Bandini vendeva a Zam-  
« boni, per persona da nominare, 600 delle sue 1.200 azioni,  
« che venivano in seguito volturate alla Società An. Ce-  
« menti Portland. Per esplicita intesa fra lo Zamboni ed  
« il Bandini, dette 600 azioni rimanevano sottoposte al  
« sindacato.

« In seguito, avvenivano i seguenti altri passaggi di  
« azioni: nel marzo 1923 il Bandini acquistava le 200 azio-  
« ni del Capri-Cruciani, portando così ad 800 il numero  
« delle azioni da lui possedute; nell'ottobre 1924, il così  
« detto gruppo bergamasco, costituito dai prefati Frizzoni,  
« Steiner, Guttinger, Benaglio e Zavaritt, cedevano 600

« azioni (120 ciascuno) alla Portland; nel maggio 1925, gli  
« eredi Frizzoni Guido cedevano le loro rimanenti 180 azio-  
« ni allo Zavaritt; alla fine del 1925 od al principio del  
« 1926, il gruppo bergamasco, cedeva le rimanenti 1.100  
« azioni alla Portland, la quale pertanto veniva in com-  
« plesso a possederne 2.300; mentre le altre 1.900 rimane-  
« vano: a Bandini 800, a Zamboni 600 e a Rechiedei 500.  
« Successivamente egli Bandini veniva a conoscere che an-  
« che Zamboni e Rechiedei avevano ceduto le loro 1.100  
« azioni alla Portland e che da questa tutte le suddette azio-  
« ni della Soc. « La Pozzolana » erano pervenute alla So-  
« cietà Italiana Calci e Cementi di Bergamo (Italcementi),  
« che aveva il maggior interesse a mettere sotto il suo con-  
« trollo la Pozzolana, e ad intralciare lo sviluppo ».

« Ravvisando nei soprariportati fatti violazione dei  
« patti fra loro intercorsi, il Bandini, chiedeva la condanna  
« dello Zamboni al risarcimento del danno, rappresentato  
« dal diminuito valore delle azioni della Pozzolana, in con-  
« seguenza dell'assorbimento della maggior parte di esse  
« dalla Italcementi ».

Lo Zamboni, resistiva alla domanda del Bandini, di-  
chiarendo di non dover comunque rispondere della cessione  
delle azioni « La Pozzolana » fatta da quelli del suo gruppo  
(Sig.ri Zavaritt, Steiner, Guttinger), perchè la costituzio-  
ne del sindacato non era più avvenuta, nonostante nell'ac-

cordo preliminare fosse stata prevista; ma informava subito i Sig.ri Zavaritt Dott. Giulio, Steiner Dott. Giannino, Guttinger Ing. Giulio dell'azione giudiziaria del Bandini. Tali signori, a mezzo dello Zavaritt, si dichiaravano con lui solidali nella tesi della non avvenuta costituzione del sindacato ed approvavano la sua condotta di causa.

Il Tribunale di Roma, Sez. II, con sentenza dei 25 maggio-3 giugno 1929 respingeva la domanda di risarcimento danni del Bandini. La Corte di Appello, Sez. I, della stessa città, con sentenza dei 25 maggio-9 giugno 1932, confermava la pronuncia dei primi giudici. Senonchè la Ecc.mo Corte di Cassazione del Regno, accoglieva parzialmente il gravame del Bandini, ritenendo che nel compromesso Zamboni-Bandini del giugno 1922, si contenesse un impegno definitivo di non alienare le azioni della costituenda Società « La Pozzolana » e rinviava la causa alla Corte di Firenze per nuovo esame.

La Corte di Firenze, con sentenza 17-23 agosto 1933, notificata il 22 novembre 1933, accoglieva la domanda e dichiarava Zamboni tenuto a risarcire a Bandini i danni derivati dalla violazione del sindacato, precisamente per opera dei Sig.ri Zavaritt e consoci, ammettendo prova testimoniale per la loro liquidazione.

A seguito di tale pronuncia il Comm. Zamboni conveniva davanti al Tribunale di Roma i Sigg. Zavaritt Dott.

Giulio, Steiner Dott. Giannino, Guttinger Ing. Giulio, già soci della Società « La Pozzolana », per essere rimborsato di ogni somma, a cui sarebbe stato in concreto condannato a pagare all'Ing. Bandini.

I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano preliminarmente la incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto, nella specie, non poteva ravvisarsi un'azione quinquennale, ove fosse stata riconosciuta la esistenza di una tale azione. Il Tribunale di Roma, Sez. I, dichiarava la propria incompetenza per territorio. Notificata ai 12 di ottobre istesso anno, ad istanza del Comm. Zamboni, tale sentenza è passata in giudicato, la controversia veniva portata alla cognizione del Tribunale di Milano con atto notificato ai 21 e 22 febbraio 1935.

Istruita davanti alla Sesta Sezione, la causa passava in decisione all'udienza dell'8 giugno. Con sentenza 26 giugno - 6 luglio 1935 - XIII, notificata il successivo 22 di agosto, il Tribunale ha così statuito:

« Dichiaro i Sigg. Zavaritt Giulio, Steiner Giannino  
« e Guttinger Giulio tenuti a rimborsare al Sig. Zamboni  
« Cesare ogni e qualsiasi somma da lui dovuta sia a titolo  
« di sorte che di spese ed onorari al Sig. Bandini Franco  
« per la violazione del patto di sindacato delle azioni della  
« Società « La Pozzolana », ed in dipendenza dell'azione  
« dello stesso Bandini Franco svolta contro lo Zamboni Ce-

« sare. Pone a carico dei convenuti le spese in L. 532 (cinquecentotrentadue), le competenze in L. 230 (duecentotrenta), gli onorari in L. 2000 (duemila), già dedotto il 12 % oltre il costo di sentenza e successive occorrenze ».

Con atto dei 13 settembre 1935 - XIII, i Sigg. Guttinger, Zaravitt e Steiner hanno proposto appello avverso la sentenza dei primi giudici, convenendo l'appellato Comm. Zamboni davanti a questa Ecc.ma Corte per l'udienza del 22 ottobre successivo. Alla suddetta udienza però gli appellanti, dimostrando di aver poca fiducia nel proposto appello, non han curato di presentare le proprie conclusioni e la causa è stata puramente e semplicemente rinviata alla non certo prossima udienza dei 6 dicembre: da ciò la necessità nell'appellato di rendersi parte diligente.

#### MOTIVI DI DIRITTO

Con l'atto di appello i Sigg. Guttinger, Zavaritt e Steiner lamentano che il Tribunale avrebbe giudicato « in assenza di prove sul rapporto obbligatorio » tra le parti; « non avrebbe vagliato e preso in esame le prove dai convenuti dedotte », ed infine « avrebbe violato i principi di diritto che regolano gli istituti della prescrizione e della promessa del fatto del terzo. Uno sguardo alla sentenza *ex adverso* impugnata, e alle prove tenute presenti dal Tri-

« bunale convincerà la Corte Ecc.ma che le doglianze non  
« hanno alcun fondamento.

I. — Sulle prove del rapporto obbligatorio degli attuali appellanti verso il Comm. Zamboni la sentenza ha ritenuto quanto segue:

« Il Collegio, esaminati attentamente gli atti di causa e i documenti, nonchè le precorse sentenze, riconosce  
« che i convenuti approvarono il patto Zamboni-Bandini per  
« la costituzione della Società e il divieto di alienazione  
« delle azioni; e però costoro debbono rimborsare Zamboni  
« di quanto dovrà pagare al Bandini per il titolo di cui è  
« caso.

« La Suprema Corte ha già stabilito che il patto di  
« non vendere le azioni era definitivo, i convenuti sono tenuti a sopportare le conseguenze della cessione effettuata  
« nonostante il patto.

« *E che lo Zavaritt e gli altri convenuti fossero a conoscenza del divieto di vendita, se ne ha la prova nella lettera 23 ottobre 1925, in cui lo Zamboni ne accenna  
« esplicitamente, nonchè nella risposta del giorno successivo spedita dallo Zavaritt allo Zamboni, dalla quale si  
« evince che essi convenuti conoscevano il divieto, e solo  
« credevano non efficace il patto, in quanto non seguito da  
« una nuova stipulazione.*

« Ma poichè, come si è detto, il patto è stato ritenuto,

« giuridicamente valido, producendo esso effetti giuridici  
« nei confronti dello Zamboni, è evidente che dovrà pro-  
« durre in conseguenza effetti giuridici anche per i suoi  
« soci.

« Pertanto il Collegio formula questa proposizione re-  
« cisa: *il patto relativo alla costituenda Società, con il di-*  
« *vieto della alienazione delle azioni, fu conosciuto nel giu-*  
« *gno 1922 dai convenuti; il patto servì di base alla costi-*  
« *tuzione della Società; gli attuali convenuti, avendo ven-*  
« *duto nel 1925 le azioni, in ispregio al patto medesimo,*  
« *debbono rivalere Zamboni delle somme che verserà a*  
« Bandini in conseguenza della violazione di Sindacato.

« Si discute fra le parti della necessità o meno di di-  
« mettere in atti il patto scritto che troverebbesi negli ar-  
« chivi della « Pozzolana ».

« Il Tribunale ritiene pienamente provata la esisten-  
« za di tale patto, la cui produzione non è necessaria, dal  
« momento che dalla documentazione proveniente dallo  
« stesso Zavaritt ne è ammessa l'esistenza e se ne conosce-  
« vano le clausole.

« Tanto è vero che costui faceva soltanto questione di  
« liceità di trasferimento delle azioni tra soci, anche in pre-  
« senza del predetto divieto.

« Ed allora, se Zamboni è dichiarato responsabile dal-  
« la sentenza della Corte di Firenze, se i danni sono do-

« vuti per avere egli sottoscritto il patto che prevedeva la  
« costituzione della Società, e se insieme con gli altri ha  
« in realtà costituito la Società sulla base del patto mede-  
« simo, e se ha contravvenuto a quanto vi era fissato, la  
« conseguenza diretta che ne discende è una, e cioè: coloro  
« che hanno fondato la Società e contravvennero, devono  
« rispondere. Essi convenuti credettero di poter vendere  
« in quanto la vendita tra i soci si illusero che fosse con-  
« sentita.

« Ed è pacifico che la Corte di Firenze condannò lo  
« Zamboni anche per la alienazione fatta dai convenuti  
« odierni, pur avendo egli venduto le sue azioni, sembra,  
« dopo il quinquennio.

« Più volte lo Zamboni avvertì i soci del divieto, e ciò  
« nonostante essi tradussero in atto la vendita... ».

Dalla trascritta motivazione si evince che il Tribuna-  
le trasse la prova dell'impegno assunto dai convenuti Gut-  
tinger, Zavaritt e Steiner verso l'attore Zamboni dalla  
corrispondenza intercorsa tra di essi. Basta infatti tra-  
scrivere il contenuto delle due lettere: del 23 ottobre 1925,  
di Zamboni a Zavaritt, e del giorno successivo, 24, di  
Zavaritt a Zamboni, in risposta, per convincersi che il  
Tribunale ha ben giudicato.

Recita la prima: « Accuso ricevimento della tua let-  
« tera di ieri con acclusa copia della ratifica della nota con-  
« venzione del cui contenuto prendo nota.

« *Scopo precipuo della presente è di dirti che or ora*  
« *ho avuto una lunga conversazione con l'Ing. Bandini, al*  
« *quale ho dovuto comunicare, in forma generica, la pos-*  
« *sibilità del trapasso delle vostre azioni della « Pozzolana »*  
« *alla Portland, che veniva a cedere il suo pacchetto di*  
« *maggioranza alle Fabb. Riunite.*

« *Il Bandini mi osservò subito che essendo le azioni*  
« *della « Pozzolana » sindacate, non avevate il diritto di*  
« *venderle, senza nemmeno essere avvisato, e mi rammen-*  
« *tò il patto del 20 giugno 1922 che dice:*

« « 3°) L'intero capitale azionario della Società sarà  
« *vincolato per 5 anni in sindacato fra i soci, i quali s'impe-*  
« *gnano: a) a non alienare le azioni da ciascuno possedute;*  
« *b) a non portare modificazioni nella composizione del Con-*  
« *siglio d'amministrazione salvo casi di forza maggiore.*  
« *In caso di morte di un socio i successori dovranno rispet-*  
« *tare il patto sindacale, e qualora il socio defunto fosse*  
« *Consigliere d'Amministrazione gli Eredi avranno diritto*  
« *a indicare la persona che dovrà succedere in carica ».*

« *Gli feci subito osservare che lui Ing. Bandini fu il*  
« *primo a rompere i patti vendendo parte delle sue azioni*  
« *e totalmente quelle dei suoi amici. Il Comm. Capri Cru-*  
« *ciani anzi fu in carica per un anno e poi si ritirò.*

« *Esso mi rispose che tutto fu fatto col nostro con-*  
« *senso e che quindi non riteneva di essere inadempiente.*

« Mentre voi arreste venduto le azioni senza avvertirlo, e  
« che quindi lui non intende approvare l'operazione com-  
« piuta ed esige che il Consiglio rimanga come è.

« Tutto questo evidentemente ha sapore di rappresa-  
« glia, in quanto chè il Bandini dice essere sacrificato, pre-  
« sumendo che il vostro gruppo abbia venduto con gua-  
« dagno.... ».

La risposta a tale lettera, anche citata dal Tribunale,  
è del seguente tenore:

« Caro Cesare,

« Ricevetti ieri sera il tuo espresso. Per quanto sap-  
« pia che del sindacato si è solo parlato e che non lo si è tra-  
« dotto in atto colla compilazione e norma di uno statuto  
« pure mi sarebbe molto spiaciuto di aver agito scorretta-  
« mente verso il Sig. Bandini. Ma la cessione di azioni fra  
« soci dello stesso sindacato è sempre ammessa e noi di  
« Bergamo non abbiamo fatto niente altro che questo ed  
« abbiamo fatto consapevole il Presidente ed il Consigliere  
« Delegato della « Pozzolana », che dimostrarono per l'av-  
« venire di quella Società, la massima fiducia.

« Per noi di Bergamo la cessione delle azioni della  
« « Pozzolana » era abbinata con quella delle azioni della  
« Portland; da qui è dovuto il fatto, e quasi la necessità di  
« non parlarne a chi fosse estraneo alla Società Portland.. ».

Dalla soprariportata corrispondenza emerge chiaro

che Zavaritt e gli altri del gruppo di Bergamo (attuali convenuti) mostravano di essere perfettamente al corrente dell'intervenuto sindacato delle azioni; ma ritenevano di non essere ad esso tenuti: 1° perchè l'accordo, intervenuto prima della costituzione della Società, non era stato trasformato in atto con la *compilazione e forma di uno statuto*; 2° perchè *la cessione delle azioni fra soci sarebbe ammessa*.

Precisamente tali due argomenti il Comm. Zamboni fece valere nei vari gradi di giudizio nei confronti dell'Ing. Bandini, sostenendo che l'impegno di sindacare le azioni era atto preliminare e non definitivo e di conseguenza non obbligasse le parti; e che la cessione delle azioni della « Pozzolana » alla Soc. Portland, che aveva nel frattempo acquistato una parte delle azioni dell'Ing. Bandini, diventando così socio, era consentita. Ma mentre Tribunale e Corte di Appello avevano ritenuto esatta la tesi ed avevano respinto la domanda Bandini, la Suprema Corte andò in diverso avviso, ritenendo *che l'impegno di non vendere le azioni fosse definitivo e che lo spostamento del numero delle azioni fra gli stessi soci non fosse consentito*, per evitare precisamente che l'influenza nella Società fosse diversa da quella prevista. Pertanto logica ed equa la conclusione alla quale il Tribunale è arrivato: se l'impegno di non vendere era definitivo per Zamboni non poteva non

esserlo per Zavaritt e consorti, che con il primo hanno tratto utili dalla Società.

Gli attuali appellanti si sono tenuti lontani dal dichiarare come, e perchè essi dovessero ricavare i vantaggi della Società e non il piccolo svantaggio di dovere subire le conseguenze di una azione fatta in contrasto col divieto di non vendere le azioni. E' vero che le trattative per la cessione furono fatte con l'intervento dell'allora Consigliere delegato della Società, Comm. Zamboni; ma è anche vero che in quel momento il patto di sindacato era stato da tutti dimenticato. Successivamente però, prima che il trapasso delle azioni fosse avvenuto e subito dopo i reclami di Bandini, Zamboni si affrettò a diffidarli di sospendere la vendita. Ciò risulta dalla successiva lettera dei 26 ottobre, con la quale Zamboni scrive:

« Caro Giulio,

« Rispondo posta corrente alla tua lettera 24 andante che ho letto attentamente.

« E' vero che non esiste materialmente l'atto di sindacato della « Pozzolana », ma è altresì vero che la Società fu costituita sulla base del compromesso Zamboni-Bandini del 20 giugno 1922, da me esibitovi nella seduta privata tenutasi a Bergamo il 26 giugno 1922 e da voi tutti accettato e firmato con atto di pari data.

« E' vero altresì che voi soci di Bergamo avete defi-

« nito la vendita delle azioni, me consapevole con Rechie-  
« dei, ma è un fatto che tutti ci siamo dimenticati del vin-  
« colo morale che avevamo tutti verso Bandini ».

Se nonostante gli avvertimenti, gli inviti e le diffide dello Zamboni, gli attuali appellanti vollero addivenire alla vendita, che per loro rappresentava *un affare*, essi non possono sfuggire all'obbligo di subire le conseguenze dei loro atti.

Non ha ragione di essere la doglianza presentata in questa sede dagli appellanti, secondo la quale il Tribunale avrebbe condannato senza aver la prova dell'impegno da essi assunto verso Zamboni. Zavaritt e consorti nella riferita corrispondenza *non contestavano la esistenza del sindacato delle azioni; essi facevano questione di forma del sindacato, e di liceità di cessione delle azioni tra soci.*

Poichè l'unica e l'altra tesi sono state dichiarate infondate dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto valido l'impegno, anche se non consacrato in un sacramentale atto scritto e *non lecita nemmeno la cessione di azioni tra soci*, i Sigg. Zavaritt e consorti, tenuti all'osservanza del patto, debbono subire le conseguenze della volontaria trasgressione.

II. — Col secondo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale « non avrebbe vagliato e preso in esame le prove da essi dedotte su circostanze dirimenti di ogni e

qualsiasi responsabilità ». La lettura dei capitoli di prova dei convenuti di allora convince come essi vertessero su circostanze irrilevanti ai fini della decisione della causa. I capitoli di prova erano testualmente i seguenti:

« 1°) Vero che la vendita delle azioni della Soc. An. « La Pozzolana » di proprietà dei Sigg. Zavaritt, Steiner, Guttinger e Benaglio, alla Società An. Cementi Portland è stata trattata, definita e conclusa in data 15 ottobre 1925 dal Comm. Cesare Zamboni in persona, per i cendenti ed in confronto dell'On. Antonio Pesenti per la Portland;

« 2°) Vero che tra i patti e le condizioni di tale vendita il Comm. Zamboni ottenne dalla cessionaria Società Portland l'impegno di corrispondere a lui ed a suo cognato Rechidei una notevole somma (che i testi specificheranno) quale riconoscimento degli studi, del passaggio dei brevetti e dell'attività da esso Zamboni spiegata per la conclusione della vendita delle suddette 1.100 azioni di cui al primo capitolo;

« 2°) Vero che, sempre tra i patti e le condizioni di tale vendita, il Comm. Zamboni e la Società Portland reciprocamente si obbligavano di acquistare al meglio ed a giusta metà fra di loro le 800 azioni della Società « La Pozzolana » di proprietà dell'Ing. Bandini, riservandosi lo Zamboni di condurre lui stesso le trattative con questo ultimo;

« 4°) Vero che sempre tra i patti e le condizioni di tale  
« vendita, veniva stabilito che Zamboni e Rechiedei avreb-  
« bero continuato a dedicare la loro opera alla Società « La  
« Pozzolana » alle condizioni di massima già concordate e  
« conservando la loro attuale partecipazione sociale; e che  
« la Società Portland, entro il 1927, cessando Zamboni e  
« Rechiedei dalle loro cariche nella Società « La Pozzola-  
« na », era già fin d'allora impegnata ad acquistare da lui  
« e da suo cognato Rechiedei non solo le 1.100 azioni della  
« « Pozzolana », che in quel tempo essi possedevano, ma  
« anche le 400 azioni che conformemente a quanto è detto  
« nel capitolo che precede Zamboni, avrebbe per sua metà,  
« rilevato ed acquistato dall'Ing. Bandini, le une e le altre  
« per un prezzo già trattato e definito e di largo margine,  
« quale i testi specificheranno;

« 5°) Vero che l'Ing. Bandini e prima e durante il  
« 1927 ebbe ripetutamente ad offrire in vendita al Comm.  
« Zamboni le sue 800 azioni della Società « La Pozzolana »,  
« rilasciandogli anche impegnative concrete, i cui estremi  
« verranno precisati dai testi ».

Tali capitoli non potevano essere tenuti in considera-  
zione per le ragioni da Zamboni già dedotte davanti al Tri-  
bunale e che qui si ripetono, e che dimostreranno come essi  
non vertessero su circostanze decisive ma su circostanze  
irrilevanti ai fini del decidere.

Col primo capitolo i convenuti chiedevano di provare che la vendita delle azioni del gruppo bergamasco (Zavaritt, Guttinger e Steiner) fu operata da Zamboni a favore della Portland.

Tale circostanza, se anche fosse vera, non farebbe venir meno la loro responsabilità, in quanto lo Zamboni poteva benissimo rappresentare gli attuali convenuti, senza perciò assumere in proprio la responsabilità di quanto, per espresso loro incarico, egli andava a fare. Ma la verità è che nell'ottobre del 1925 intervenne solo un accordo preliminare inteso alla cessione delle azioni della Portland; la vendita effettiva avvenne in epoca successiva, *contro la volontà dello Zamboni*. Egli, appena ebbe notizia della protesta dell'Ing. Bandini, si affrettò, secondo quanto si è visto, a scrivere ai soci di Bergamo di soprassedere alla vendita, fino a quando la questione Bandini non fosse stata risolta. *E se gli attuali convenuti, nonostante tale avvertimento, ritennero di dover addivenire alla vendita, pensando precisamente di non essere vincolati dal sindacato in quanto, secondo loro, il sindacato non era stato tradotto in atto formale e la cessione di azioni tra soci fosse sempre ammessa, essi ed essi soli devono rispondere della violazione di quel patto che, ritenuto da loro inefficace, è stato invece considerato efficacissimo e valevole dall'Autorità Giudiziaria.*

Col secondo capitolo si voleva provare che Zamboni, in occasione della vendita effettuata dagli attuali convenuti, ottenne dalla Portland l'impegno della corresponsione a favore suo e di suo cognato Rechidei, di una notevole somma quale riconoscimento di studi, della cessione dei brevetti e quale compenso per l'attività da lui spiegata per la conclusione della vendita. La circostanza, anche se provata, era ed è stata irrilevante in quanto porrebbe in essere una questione estranea, la corresponsione cioè, di una somma a Zamboni per gli studi da lui compiuti in merito al cemento pozzolanico e dei brevetti ottenuti. Nè l'ultima parte dello stesso capitolo col quale, *pur sapendo che la circostanza non era vera*, i convenuti adombravano un compenso a Zamboni per attività spiegata in merito alla cessione delle loro azioni modificava la situazione, in quanto, anche ammessa tale circostanza, da essa non si desumeva che lo Zamboni avesse esonerato gli attuali appellanti dall'impegno assunto nei suoi confronti, di non vendere le azioni nei cinque anni di vita del sindacato.

Col terzo capitolo si voleva provare che tra i patti e le condizioni di vendita vi era anche quello intervenuto tra il Comm. Zamboni e la Portland di acquistare alla migliore le azioni Bandini con la facoltà allo Zamboni di rivendere alla Portland la propria metà. Perchè tale circostanza potesse avere valore ai fini di questa causa si sarebbe dovuto

offrire la prova non solo che tale patto fosse intervenuto, ma anche che esso fosse intervenuto nei confronti degli attuali appellanti. E poichè di tale circostanza non si tentava di dare la prova, l'impegno suddetto, anche se provato, era estraneo ai Sigg. Zavaritt e consorti: riguardava, se mai, soltanto lo Zamboni e la Portland, che avrebbero posto in essere una misura precauzionale a favore dello Zamboni.

Col quarto capitolo si tentava ancora di provare da un lato che Zamboni e Rechidei si sarebbero impegnati a dedicare la loro opera alla società; e dall'altro lato che la Società Portland si sarebbe impegnata ad acquistare da loro anche le azioni, che essi avessero rilevato da Bandini. Anche tale capitolo è irrilevante per i motivi già detti a confutazione del capitolo precedente.

Col quinto capitolo infine, in relazione ai due capitoli già esaminati, si sarebbe voluto provare che l'Ing. Bandini avesse effettivamente offerto le proprie azioni allo Zamboni. Ma un tale capitolo era irrilevante per le considerazioni già dette; nonostante l'attore Zamboni abbia dichiarato in maniera molto forte, *ad evitare equivoci, anche nei confronti di persone estranee alla causa*, che egli ebbe massima cura di trasmettere alla Portland l'offerta ricevuta dall'Ing. Bandini e che la Portland si riservò di prenderla in considerazione. Ma una tale circostanza era ed è irrilevante, precisamente perchè intervenuta tra Zamboni e la Portland e tale Società non era e non è in causa.

III. — Con l'ultima censura infine gli appellanti lamentano che il Tribunale « avrebbe violato gli istituti della « prescrizione e della promessa del fatto del terzo ». In merito alla eccezione di prescrizione il Tribunale ha ritenuto quanto segue:

« L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti « ai sensi dell'articolo 919 n. 1 codice di commercio, non « ha fondamento nella legge.

« Sostengono essi che nella specie si tratti di una azione tra soci. La tesi è inammissibile.

« Infatti la precorsa sentenza del Tribunale di Roma « dichiara l'incompetenza per territorio sulla base dell'articolo 96 codice procedura civile.

« In quella sede i convenuti sostenevano non trattarsi « nella specie di azione tra soci. Padronissimi in questa « sede di sostenere il contrario, ma la sentenza è passata « in giudicato, ed irrevocabilmente attesta:

« « Ad escludere che la domanda di danni proposta « « dallo Zamboni si riannodi al vincolo sociale, che fra « « loro un tempo legava le parti; persuade il rilievo che « « essa non trova fondamento nè nell'atto costitutivo, nè « « nello statuto della società « La Pozzolana ».

« « Per imprimere al patto carattere sociale sarebbe « « occorso che esso fosse operativo di fronte a tutti i partecipanti alla collettività sociale e quindi in confronto « « della Società come Ente.

« Ed allora non trovando l'azione spiegata dall'azione  
« Zamboni contro Zavaritt, Steiner e Guttinger, fondata  
« mento nel contratto sociale, è evidente che non possa  
« considerarsi azione di socio contro socio ».

« Escluso il carattere sociale l'eccezione non può trovare  
« ingresso in questa fase del giudizio. Nè vale obiettare  
« che la sentenza si è limitata ad una questione formale di diritto  
« processuale poichè in essa è appunto analizzato il carattere  
« specifico della domanda ed è affermato tassativamente non  
« ravvisarsi « l'azione di socio contro socio ».

« E' quindi preclusa al Collegio l'ulteriore analisi, sussistendo  
« il giudicato irrevocabile ».

Le considerazioni suesposte sono ineccepibili. Sulla non  
esistenza di un'azione di socio contro socio, per il motivo  
che il divieto d'alienare le azioni non era contenuto nell'atto  
costitutivo della Società, si è formato il giudicato, d'altro  
lato rispondente a precise norme di legge, e non può discutersi  
ulteriormente.

La pretesa violazione dell'Istituto della promessa del fatto del terzo è un'affermazione priva di contenuto, poichè  
fuori del dibattito svoltosi tra le parti. Dimostrato che gli  
attuali appellanti ed allora convenuti conoscevano che tra i soci  
vi era il patto di non cedere le azioni e che di conseguenza essi  
sottoscrissero e presero le azioni, con l'im-

pegno di non alienarle per lo spazio di cinque anni, l'istituto della promessa del fatto del terzo non trova applicazione qualsiasi. I signori Zavaritt, Guttinger e Steiner, come gli altri soci Bandini, Zamboni, Rechidei, ecc., avevano l'impegno di non vendere. Violando l'impegno dovevano e debbono rispondere dell'avvenuta violazione. Si tratta perciò della *promessa di un fatto proprio* e non del *fatto di un terzo*, le cui norme nella specie non hanno ragione di essere invocate.

...

Sotto qualsiasi profilo perciò l'appello è infondato e la sentenza del Tribunale di Milano, ispirata non solo a precisi principi di diritto ma a pacifiche ragioni morali e di equità (le quali non consentono che della violazione del fatto di non vendere compiuta da Zavaritt, Guttinger e Steiner, debba rispondere Zamboni) dovrà essere confermata.

Per i suesposti motivi

SI CHIEDE

Piaccia alla Corte Ecc.ma:

Rigettare l'appello, con tutte le conseguenze di legge,

compresa la condanna degli appellanti a spese, competenze ed onorari.

Milano, 28 novembre 1935 - XIV.

Avv. VINCENZO D'AUDINO, *est.*

Avv. GIUSEPPE ZIRONI, *proc.*

STUDIO DELL'AVVOCATO

29.1.1936

BORTOLO BELOTTI


MILANO

VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817

Caro Bonomi,

i miei clienti di Bergamo, ai quali mi sono affrettato a far notare le tue proposte, non credono di doverle prendere in considerazione, perchè, essi dicono, quelle rappresentano la causa perduta. Io penso che la sentenza che la Corte d'Appello sarà per pronunciare sul ricorso di detti miei clienti chiarirà le cose meglio che oggi non siano e che quindi si potrà riparlar della cosa più tardi.

Abbimi frattanto e sempre  
coi più cordiali saluti  
tuo aff.



Gent<sup>ma</sup> Eccel<sup>sa</sup>,

Le ritorna la lettera dell' avv. Belotti,  
da lei gentilmente comunicatami -

Comunque vada la causa, a noi  
resta la soddisfazione di aver tentato  
in ogni modo di evitarla -

La ringrazio, per ora, sentitamente,  
per il suo cortese interessamento e, in  
attesa di ossequiarla di persona, mi  
creda sempre il suo devoto

---

Tito Staderini

# ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA

---

## COMPARSA AGGIUNTA

PER

**Zamboni Comm. Cesare**

— *appellato* —

CONTRO

**Cuttinger Ing. Giulio, Zavaritt Dott. Giulio  
e Steiner Dott. Giannino.**

---

### RILIEVI DI FATTO.

Nella comparsa conclusionale abbiamo dato una *esposizione* dei fatti di causa *obiettiva e fedelmente corrispondente agli avvenimenti*, quali erano e sono perfettamente conosciuti dagli appellanti. *Questi*, all'opposto, a corto di argomenti difensivi, con la comparsa, che si sono finalmente decisi a presentare all'udienza del 17 di dicembre, *alterano di proposito la verità*, sperando in tal modo di trarre in inganno o quanto meno di impressionare a proprio favore i giudici. Da ciò la necessità nell'appellato di rimettere a posto le cose e di affermare solennemente che la ver-

anni di vita della Società, dal 1922 al 1925, furono dedicati a studi, acquisti di cave ed alla preparazione tecnica occorrente per la trasformazione della materia prima ricavata dalle cave. Durante tali anni non vi fu esercizio industriale, ma un piccolo laboratorio sperimentale, che servì a concretare in modo preciso il programma per lo sfruttamento del brevetto Zamboni. Soltanto nel 1925 si deliberò l'impianto di un grande stabilimento industriale che avrebbe dovuto dare gli utili sperati dalla creazione della nuova Società. Nella suddetta epoca erano appena versati 7 decimi del capitale sociale, e, per portare a compimento il progettato stabilimento, occorreva non solo fare procedere al versamento degli altri 3 decimi, ma aumentare il capitale sociale o chiedere un prestito, secondo quanto più tardi fu fatto.

In tale periodo, e precisamente nell'ottobre del 1925, il Dott. Zavaritt, che era Presidente della Società Portland, trattò a Bergamo, con l'On. Antonio Pesenti, Consigliere delegato della Italcementi, la cessione del pacco di maggioranza delle azioni della Società Portland Adriatico. E quando l'On. Pesenti, che era a perfetta conoscenza che la Portland aveva come sua filiale la Società Pozzolana, pose al Dott. Zavaritt quale condizione, per l'acquisto delle azioni della Portland, la cessione anche delle azioni della Società « La Pozzolana » per assicurarsi il controllo di questa ul-

sione, data dagli appellanti, di tre essenziali circostanze di fatto è falsa e che egli è pronto a deferire, all'occorrenza, giuramento al Dott. Zavaritt, che tra gli attuali appellanti ha seguito più da vicino gli avvenimenti. Le circostanze, a cui ci riferiamo, sono le seguenti:

1) che il Comm. Zamboni avrebbe personalmente trattato e concluso la vendita delle 1.100 azioni della Società « La Pozzolana » di spettanza dei Sigg. Zavaritt e consorti;

2) che egli per tale vendita avrebbe ricevuto addirittura una mediazione;

3) che egli avrebbe venduto le azioni proprie e quelle del cognato Rechiedei per L. 1.500 ciascuna.

Per dare alla Corte Ecc.ma il quadro completo della situazione ricordiamo che il Comm. Zamboni nel 1922 si fece promotore, insieme all'Ing. Bandini, della costituzione della Società « La Pozzolana », filiale della S. A. Portland, anche da lui a suo tempo creata, allo scopo di mettere in valore, a Roma, un nuovo processo di fabbricazione di cemento Pozzolanico, già da lui personalmente studiato. Il capitale sociale venne sottoscritto, secondo quanto più dettagliatamente si è detto nella prima comparsa, per un terzo dal gruppo Bandini e per due terzi dal gruppo Zamboni, formato, oltre che da lui, da suo cognato e dal gruppo bergamasco, che faceva capo al Dott. Zavaritt. I primi

anni di vita della Società, dal 1922 al 1925, furono dedicati a studi, acquisti di cave ed alla preparazione tecnica occorrente per la trasformazione della materia prima ricavata dalle cave. Durante tali anni non vi fu esercizio industriale, ma un piccolo laboratorio sperimentale, che servì a concretare in modo preciso il programma per lo sfruttamento del brevetto Zamboni. Soltanto nel 1925 si deliberò l'impianto di un grande stabilimento industriale che avrebbe dovuto dare gli utili sperati dalla creazione della nuova Società. Nella suddetta epoca erano appena versati 7 decimi del capitale sociale, e, per portare a compimento il progettato stabilimento, occorreva non solo fare procedere al versamento degli altri 3 decimi, ma aumentare il capitale sociale o chiedere un prestito, secondo quanto più tardi fu fatto.

In tale periodo, e precisamente nell'ottobre del 1925, *il Dott. Zavaritt*, che era Presidente della Società Portland, *trattò a Bergamo, con l'On. Antonio Pesenti*, Consigliere delegato della Italcementi, la cessione del pacco di maggioranza delle azioni della Società Portland Adriatico. E quando l'On. Pesenti, che era a perfetta conoscenza che la Portland aveva come sua filiale la Società Pozzolana, pose al Dott. Zavaritt quale condizione, per l'acquisto delle azioni della Portland, la cessione anche delle azioni della Società « La Pozzolana » per assicurarsi il controllo di questa ul-

tima Società, il Dott. Zavaritt aderì e concluse con l'On. Pesenti, ad insaputa di Zamboni, che risiedeva a Roma, la cessione delle azioni, sue e del suo gruppo, della « Pozzolana » ed il relativo prezzo, consegnando così alla Italcementi, attraverso la Portland anche la maggioranza delle azioni della « Pozzolana ». A trattative concluse egli incaricò il Comm. Vitali, del Banco di Roma, di informare della cosa lo stesso Zamboni. Questi si recò immediatamente a Bergamo ed in casa Steiner ebbe luogo una riunione con i soci, precisamente per ricordar loro l'impegno di non vendere le azioni. I soci di Bergamo sostennero che il sindacato non si era formato e che ad ogni modo la vendita alla Portland, già socia, non era proibita. Perciò qualche giorno dopo il Dott. Zavaritt e l'On. Pesenti si recarono a Roma, dove presso la sede del Banco di Roma ed alla presenza del Dott. Vitali, fu redatto il noto accordo del 15 ottobre 1925.

Dai fatti sopra esposti si desume, perciò, che, ad opera esclusiva dello Zavaritt, il gruppo bergamasco, composto dagli attuali appellanti e dal Conte Benaglio, venne a realizzare un ingente guadagno con la cessione delle azioni della « Pozzolana », nonostante la Società non avesse ancora iniziato un vero esercizio industriale e di conseguenza non avesse distribuito alcun dividendo tra i soci ed il capitale sociale non fosse interamente versato.

Lo Zamboni, all'opposto, preoccupato non di un realiz-

zo di guadagno immediato e al coperto da qualsiasi rischio, come avevano fatto i soci di Bergamo, ma dell'attuazione del programma che era servito di base alla creazione della nuova Società, *pur aderendo alla cessione futura delle sue azioni, restava per quattro anni ancora presso la « Pozzolana », allo scopo di poter creare il grande stabilimento, capace di produrre 1000 quintali di cemento al giorno. E quale prezzo di ciascuna azione, per la cessione prevista alla scadenza del quadriennio, domandò somma eguale alla capitalizzazione degli utili, che egli si riprometteva di far derivare dallo stabilimento, sulla base del 7 %.* Richiesta più onesta non poteva essere fatta da chi si preoccupava principalmente degli scopi della Società.

Fu previsto però anche il caso che a lui non fosse consentito dalla Italcementi, che, come si è detto, aveva già assicurato a sè stessa la maggioranza delle azioni della « Pozzolana », di rimanere presso la Società per i 4 anni necessari per portare a compimento il programma noto, e furono per tale ipotesi stabilite delle condizioni specialissime, onde risarcirlo dei danni che a lui si sarebbero arrecati, impedendogli di portare a compimento e di porre in efficienza lo stabilimento, che avrebbe dovuto dare gli utili sperati. Fu stabilito, per tale ipotesi *quella somma iperbolica di L. 1.500 per azione, di cui si legge nella comparsa degli attuali appellanti; somma che, come è a notizia pre-*

cisa del Dott. Zavaritt, il quale oggi mostra di essere affetto da prudente amnesia, non fu mai realizzata da Zamboni, in quanto al momento del suo allontanamento, nella seconda metà del 1927, dalla Società, il prezzo di cessione delle azioni fu in concreto determinato proprio dal Dott. Zavaritt (!!), che fu nominato arbitro dalle parti e che fissò doversi corrispondere a Zamboni appena 50 lire in più della somma da lui Zavaritt e dagli altri di Bergamo incassata nel 1925, e che rappresentavano nemmeno gli interessi dei due anni successivi. Di conseguenza Zamboni venne a realizzare somma inferiore all'incirca di lire 40 per azione (perchè nel frattempo egli aveva dovuto versare le residue 150 lire per azione).

Sfidiamo il Dott. Zavaritt a negare le suesposte circostanze.

Ma egli non solo non le potrà negare, ma le ha già in parte ammesse.

Ha infatti esplicitamente dichiarato di aver lui condotto le trattative per la vendita delle azioni « La Pozzolana » sia con la lettera del 24 ottobre, con la quale ha scritto: « per noi di Bergamo la cessione delle azioni della « Pozzolana » era abbinata con quella delle azioni Portland »; e sia con la deposizione testimoniale da lui resa nella causa Zamboni-Bandini, nella quale ebbe testualmente ad affer-

mare « a questa cessione fu presente il Comm. Zamboni che partecipò alle trattative ». Partecipare non significa dirigere nel vocabolario italiano.

Nella stessa deposizione testimoniale Zavaritt ha dichiarato ancora che « la cessione delle azioni Zamboni-Re-chiedei avvenne ad un prezzo superiore alle L. 750 ». Il superiore importava ed importa una lieve differenza in più e non il doppio.

La falsità dell'ultima circostanza, con maggior artificio creata per impressionare i giudicanti (della corresponsione di una mediazione a Zamboni (!) risulta logicamente da quanto sopra esposto; se non è vero che le trattative furono dirette e concluse da Zamboni, non può essere vero che a lui per questo venne versata una mediazione.

Il Dott. Zavaritt, che può ricordare, se vuole, il testo degli accordi del 1925, sa che si parlò di affare « Pozzolana » e non di affare di cessione delle azioni, in occasione della somma corrisposta allo Zamboni per studi, brevetto ed attività prestata nella Società.

Se gli attuali appellanti non fossero specializzati nella deliberata alterazione della verità, ricorderebbero che la parola affare venne riferita per tre volte alla « Pozzolana », dalla creazione della Società al momento della cessione, e non alle trattative di vendita delle azioni.

Rettificata la inesatta versione data dagli appellanti dei fatti di causa poche considerazioni in diritto serviranno a mostrare la infondatezza della difesa avversaria.

#### CONSIDERAZIONI DI DIRITTO.

##### I.

##### PRETESA CARENZA DI AZIONE DEL COMM. ZAMBONI.

La pretesa carenza di azione dell'appellato è imperniata in questo tortuoso ragionamento dalla difesa degli appellanti: Zamboni prende a base della sua azione la sentenza della Corte di Appello di Firenze; poichè in tale sentenza si afferma che l'impegno di non vendere le azioni era tra Bandini e Zamboni, in quanto non esisteva un vero sindacato con la firma di tutti i soci, Zamboni deve sostenere in proprio le conseguenze della violazione del sindacato e non può rivolgersi verso quelli del suo gruppo (Zavaritt e consorti), in quanto egli davanti alla Corte di Firenze ha sempre escluso che quelli del suo gruppo avessero partecipato al sindacato e non ha tentato perciò nemmeno di dare la prova che la violazione fosse avvenuta ad opera di essi. Continuando, la stessa difesa aggiunge che, nella peggiore delle ipotesi, se i Sig.ri Zavaritt e consorti doves-

sero rispondere della violazione del patto di sindacato, dovrebbero risponderne nei confronti di Bandini e non di lui Zamboni. La tesi non ha alcun fondamento.

Basta richiamare quello che Zamboni ha scritto nelle varie fasi di giudizio, nei confronti di Bandini, per dare alla Corte Ecc.ma la convinzione che la tesi avversaria è fondata su di un equivoco.

All'azione del Bandini, il quale tendeva a far accertare la violazione di un sindacato di azioni da parte di Zamboni e quelli del suo gruppo, Zamboni opponeva che nessuna violazione di sindacato era stata effettuata per la semplice ragione che *il sindacato stesso non era stato regolarmente costituito.*

Egli in fondo sosteneva quello che oggi piace mettere in essere agli attuali appellanti, che cioè il sindacato non era intervenuto, per il semplice motivo che non risultava regolarmente compilato uno statuto, accettato e firmato da tutti coloro che avevano costituito la Società. In tale senso egli dichiarava che il sindacato non era stato formato con la partecipazione degli attuali appellanti. Ma Zamboni non si è mai sognato di dire che egli solo fosse responsabile dell'avvenuta violazione dell'impegno di non vendere. Egli non avrebbe potuto assumere impegno per quelli del suo gruppo, se questi a loro volta non avessero assunto l'impegno verso di lui. Pertanto mentre da un lato vi è stata una

azione Bandini-Zamboni per violazione di un patto, ritenuto preliminare da Zamboni e definitivo dalla Corte di Cassazione, dall'altro vi è una azione Zamboni-Zavaritt e consorti, precisamente perchè quell'istesso patto, intervenuto nei confronti di Bandini, e di cui egli aveva assunto impegno per sè e per quelli del suo gruppo, egli aveva portato a notizia e fatto accettare da quelli del suo gruppo. Nessuna contraddizione ma perfetta armonia tra le due azioni. L'unica discussione possibile è se in effetti Zavaritt e consorti abbiano accettato il patto di non vendere le azioni, a loro reso noto da Zamboni.

II.

PROVA DELL'IMPEGNO ASSUNTO DA ZAVARITT E CONSORTI.

Assumono poi gli appellanti che in ogni modo il Comm. Zamboni, non ha nemmeno tentato di dare la prova che nei suoi confronti i Sig.ri Zavaritt e consorti abbiano assunto lo stesso impegno che egli, Zamboni, aveva assunto nei confronti di Bandini, quello di non vendere cioè le azioni della Società « La Pozzolana » per un quinquennio dalla data della costituzione della Società. Secondo loro, nemmeno i capi di interrogatorio e di prova testimoniale, indotti da Zamboni davanti al Tribunale, erano formulati in

modo esplicito su tale circostanza essenziale, in quanto i capitoli si sarebbero limitati a porre in essere come il patto era stato portato a conoscenza dei Sig.ri Zavaritt e consorti, ma non altresì che sarebbe stato da essi accettato.

Evidentemente i Sig.ri Zavaritti e consorti in questa causa non solo peccano di amnesia dei fatti svoltisi nel 1925, ma trascurano di proposito di leggere quello che è scritto nelle difese Zamboni. Questi *non solo ha dichiarato che quelli del gruppo bergamasco erano a conoscenza del patto intervenuto tra lui e Bandini; ma ha aggiunto che il patto stesso era stato accettato e firmato dai signori di Bergamo.* A prova di una tale asserzione egli da un lato *ha esibito le lettere provenienti dallo stesso Zavaritt e dall'altro, in via subordinata, ha chiesto di provare con interrogatorio e testimoni le circostanze istesse.*

Passando dalla tesi massima suddetta ad una più vicina alla realtà delle cose, la difesa degli appellanti esamina le lettere, su cui Zamboni ha fondato la prova della sua azione e sulla quale il Tribunale ha fondato la sua convinzione, per dedurne che da quelle lettere non si desume che i convenuti di allora ed appellanti di oggi abbiano assunto l'impegno di non vendere le azioni per cinque anni. Detta difesa osserva che con la corrispondenza da noi esibita Zavaritt si sarebbe limitato a dichiarare che *del patto di sindacato si era parlato, ma che esso non era stato poi tradotto in atto.*

Si è detto davanti al Tribunale e si ripete oggi che all'opposto dalle suddette lettere si desume non solo che del patto si era parlato ma che il patto stesso era stato accettato, in quanto *Zavaritt con la sua corrispondenza, da noi riportata, non ha mai contestato l'esistenza del patto. Ha solo fatto questione di forma. Egli cioè ha dichiarato che il sindacato non era stato costituito, solo perchè non era stato redatto e stabilito, un regolare statuto a firma di tutti i soci.* Si è detto però e si ripete che *tale tesi, ripetutamente e con costanza affermata dallo Zamboni nei vari giudizi, nei confronti di Bandini fino alla doppia fase processuale davanti alla Corte di Cassazione, non ha avuto fortuna in quanto la Corte Suprema ha ritenuto che l'impegno di non vendere le azioni fosse valido, anche senza regolare contratto di sindacato, a firma di tutti i soci.* Pertanto quella che poteva essere una tesi giuridica, e che è stata seguita e sostenuta da Zamboni, *non fa venir meno la esistenza del patto di non vendere, della cui violazione è stato dichiarato responsabile Zamboni per colpa di quelli del suo gruppo, Zavaritt e consorti, e della cui violazione debbono precisamente rispondere gli stessi Sig.ri Zavaritt e consorti per avervi dato causa, col fatto proprio.* In altre parole *la discussione sugli estremi formali del patto di sindacato, fatta dallo Zavaritt con le lettere esibite in questo giudizio, non toglie e non fa*

*venir meno la esistenza dell'impegno, assunto, di non vendere le azioni della Società « La Pozzolana ».*

Con la corrispondenza, *hic hinde* riportata, lo Zavaritt ammette che del sindacato si ebbe a parlare *ma egli ne contesta la validità giuridica, solo perchè « non si era tradotto in atto con la compilazione e firma di uno statuto »* (specialmente lettera del 24 ottobre).

*Identicamente nelle lettere, oggi esibite dagli appellanti, e dirette da Zavaritt a Bandini, Zavaritt non contesta che si parlò del sindacato. Egli solo insiste nel dichiarare che non vi fu la regolare compilazione di uno statuto. E per quanto egli cerchi di voler giustificare sè stesso da una eventuale azione di danni, nei confronti di Zamboni, non può smentire che l'impegno fu da lui e dagli altri accettato. Infatti con lettera del 9 ottobre 1928, dopo l'azione Bandini, scrive a Zamboni: « Rilessi la mia lettera del « l'11 aprile del 1927 al Sig. Bandini, in cui dico di non « aver mai visto il patto sindacale, di cui egli afferma l'esistenza. Mi pare che ciò non contrasti affatto con la tesi « del tuo avvocato, che cioè del sindacato non vi fu che il « progetto e non fu tradotto in atto ». Con ciò egli mostra di non potere negare che l'impegno di non vendere era da lui perfettamente conosciuto; solo si preoccupa di aver fatto affermazione, che potesse nuocere alla difesa. Subito*

dopo però temendo, per la stessa sua affermazione, di poter essere logicamente coinvolto nell'affare e correre il rischio di dover rimettere parte delle varie migliaia di lire, da lui e dagli altri incassate senza avere speso attività alcuna, aggiunge che, comunque, nella vertenza egli e gli altri non possono avere interesse *perchè il patto era intervenuto tra Zamboni e Bandini* e ad esso i signori di Bergamo non avevano partecipato. Tutto ciò è spiegabile, a distanza di anni dall'intervento del patto e *dopo l'inizio di un'azione di danni*. Ma tale contegno è stato ben definito dalla Corte di Firenze, che così ha motivato al riguardo: « Strano è in-  
« fine che dalla risposta data dallo Zavaritt (lettere 1° mar-  
« zo e 10 aprile 1927) a Bandini si voglia dedurre che il sin-  
« dacato non si sarebbe altrimenti costituito. *E' ben na-  
« turale e facilmente comprensibile che da parte di uno di  
« coloro, che già avevano vendute le azioni, si obiettasse  
« che l'impegno, pur essendosene discusso, non era stato poi  
« tradotto in forma concreta. Ma l'esistenza dell'impegno  
« va naturalmente stabilita in base agli atti, indipenden-  
« temente dall'opinione dello Zavaritt o di altri, tanto più  
« che ai fini della causa è sufficiente che fosse assunto dal  
« solo Zamboni ».*

La motivazione sopra riportata conferma quello che abbiamo detto in precedenza, che cioè in quella causa non si poteva dare la prova che Zavaritt e consorti avessero

assunto l'impegno nei confronti del Bandini, in quanto in essa si discuteva soltanto dell'impegno assunto da Zamboni nei confronti di Bandini e non pure di quello assunto dai soci di Bergamo nei confronti di Zamboni. Pertanto è da concludere che la corrispondenza esibita dà la prova piena che l'impegno di vendere le azioni della « Pozzolana » fu non solo conosciuto ma accettato dai Sig.ri Zavaritt e consorti. Ed è poi da ricordare che Zavaritt trattò sempre per sè e per i consorti Guttinger, Steiner e Benaglio. Ed è da tener ferma la sentenza del Tribunale di Milano che su tale circostanza ha fondato la necessaria loro condanna per l'arvenuta violazione del patto.

Inoltre altra prova, della non contestazione da parte di Zavaritt della esistenza del noto impegno, si ha in quella parte della corrispondenza con la quale egli afferma che la cessione delle azioni era però lecita, nonostante il sindacato. Se egli avesse dovuto negare la esistenza del sindacato e dell'impegno di non vendere non sarebbe entrato nella discussione della liceità della vendita tra soci.

Dalla corrispondenza esibita, e tenuta presente dal Tribunale, risulta infatti che Zavaritt e consorti insistevano nel voler portare ad attuazione la vendita progettata, e che a loro assicurava un vistoso guadagno, non solo perchè a loro faceva comodo, ma anche perchè ritenevano, secondo quanto già si è dimostrato nelle precedenti difese,

*che l'impegno di non vendere le azioni non importava che le azioni stesse non potessero essere cedute alla Società Portland, che in precedenza ne aveva già acquistate 600. In quella lettera, su cui si fa tanto affidamento dalla difesa avversaria, si legge infatti: « La cessione delle azioni « fra soci dello stesso sindacato è sempre ammessa e noi di « Bergamo non abbiamo fatto niente altro che questo, e « abbiamo fatto consapevole il presidente Consigliere delegato della « Pozzolana », che dimostrarono per l'avvenire di quella Società la massima fiducia. Per noi di Bergamo la cessione delle azioni della « Pozzolana » era abbinata con quella delle azioni Portland; da qui è derivato il fatto, quasi la necessità di non parlarne a chi fosse estraneo alla Società Portland ».*

Come si vede da una tale lettera si desume che *non solo la cessione delle azioni era stata voluta da Zavaritt e consorti, sia pure con la consapevolezza di Zamboni, e non trattata e diretta da Zamboni, ma altresì che essi, di Bergamo, facevano questione di legalità o illegalità di cessione delle azioni tra soci.*

E contro tali risultanze non vale il mettere in rilievo che nella lettera del 26 ottobre Zamboni dichiarava che il sindacato non esisteva; in quanto si falsa deliberatamente la portata della lettera. Zamboni in data 26 ottobre ammetteva soltanto che *« materialmente l'atto di sindacato*

*non esisteva »; in quanto non era stato stipulato un regolare contratto a firma di tutti.*

E' vero che come ultima difesa si dice ancora dagli avversari che se il patto fosse stato accettato e firmato lo si esibirebbe in giudizio; ma si ripete quello che già si è detto, in altra fase del giudizio, che purtroppo quel documento è passato alla Italcementi, che ebbe cura di prendere tutta la documentazione relativa alla Società « La Pozzolana ». Ma la esibizione formale di un patto non è necessaria, poichè si verte in materia commerciale, e gli impegni intervenuti fra commercianti possono essere provati con tutti i mezzi ammessi dal codice di commercio, tra cui precisamente le lettere e le prove testimoniali.

Nella peggiore delle ipotesi, ove la Corte Ecc.ma non riterrà di trovare elementi sufficienti nella corrispondenza esibita, l'appellato chiederà l'ammissione di precisi e non equivoci capitoli di interrogatorio e prova testimoniale.

### III.

#### PRETESA NULLITÀ DELL'IMPEGNO DI NON VENDERE LE AZIONI.

Quale ulteriore eccezione da parte degli attuali appellanti si assume che l'impegno di non vendere le azioni, per un periodo di 5 anni, sarebbe nullo perchè il patto di sindacato porta come conseguenza un accordo sulla composi-

zione del Consiglio di Amministrazione e quindi vincola la volontà dei soci. Per quanto *la nullità* di cui si è discusso e si discute riguarda *il sindacato vero e proprio, costituito con l'intervento di tutti i soci*, e non l'impegno di non vendere intervenuto tra due o più soci, non va dimenticato che lo Zamboni ripetutamente ebbe a sostenere nei confronti dell'Ing. Bandini la nullità del sindacato, sia sotto il profilo oggi esposto da parte avversaria, e sia sotto il profilo che ad esso non erano intervenuti tutti i componenti della Società. Ma la Corte di Appello di Firenze e la Suprema Corte di Cassazione rigettarono la eccezione Zamboni, sotto il riflesso che l'impegno di non vendere le azioni fosse diverso ed estraneo al patto di composizione del Consiglio di Amministrazione in un determinato modo e che l'impegno di non vendere le azioni, assunto da due o più soci, fosse sempre valido.

Ed in precedenza *la stessa Corte di Cassazione* chiamata da Bandini a sindacare la sentenza della Corte di Roma, *non ebbe affatto a preoccuparsi della nullità di un tale patto.*

Tutta la giurisprudenza citata *ex adverso* è precisamente quella da noi invocata davanti alla Corte di Firenze prima e davanti alla Corte Suprema dopo, per sostenere che il divieto di vendita delle azioni non fosse lecito; ma tutte le argomentazioni dello Zamboni si sono spuntate contro le intervenute e citate sentenze.

Pertanto sia per tale essenziale motivo (sarebbe iniquo che un patto dichiarato valido per Zamboni potesse essere dalla stessa Magistratura italiana dichiarato non valido per i soci) e perchè nella specie si tratta, più che di un sindacato vero e proprio, di un impegno fra una parte dei soci di una stessa Società, di non cedere le azioni, la pretesa nullità non ha ragione di essere ed al patto stesso devono essere tenuti gli attuali appellanti.

#### IV.

##### PRETESA COLPA DI ZAMBONI.

Si dice ancora da parte degli appellanti che, ammessa l'esistenza del patto ed ammesso che della sua violazione debbano rispondere i soci di Bergamo, questi non possono essere chiamati a rispondere della violazione, per il motivo che la violazione del patto sarebbe stata concretata e decisa dallo stesso Zamboni, il quale avrebbe diretto e concluso le trattative con la Italcementi. A sostegno di tale tesi si invocano varie decisioni della Suprema Corte e la opinione di preclari Maestri di diritto. Non occorre disturbare tanta sapienza, per porre in essere che Zavaritt e consorti non dovessero rispondere di alcun danno, se il danno fosse stato provocato da Zamboni e non da loro. Ma

la tesi manca di ogni presupposto di fatto, in quanto, *come abbiamo già dimostrato in precedenza e nei rilievi di fatto, è assolutamente falso che Zamboni abbia iniziato e concluso le trattative per la vendita delle azioni della Società « La Pozzolana ».*

Abbiamo detto in precedenza e ripetiamo che Zavaritt, quale Presidente della Società Portland, *concluse col Consigliere delegato della Italcementi la vendita non solo della maggioranza delle azioni della Portland, ma anche della maggioranza delle azioni della « Pozzolana », richiesta dalla Italcementi quale condizione indispensabile per la vendita di quelle della Portland. Di tale accordo concluso da Zavaritt personalmente con Pesenti, fu informato successivamente a Roma lo Zamboni, a mezzo del Comm. Vitali del Banco di Roma. E' invece vero che in un secondo momento lo Zamboni intervenne agli accordi con Pesenti, concretati a Roma il 15 gennaio; ma è altresì vero che in questa fase successiva non fu Zamboni a rappresentare il gruppo bergamasco, ma fu lo stesso Zavaritt, il quale concluse con Pesenti, alla presenza del Comm. Zamboni. La deposizione testimoniale Zavaritt, ricordata nei rilievi di fatto ed oggi esibita in giudizio, ne è la più eloquente conferma.*

Nell'accordo dell'ottobre si stabilì precisamente che il gruppo Zavaritt, avrebbe ceduto (cioè in futuro) le azioni

della « Pozzolana »; che la Italcementi avrebbe pagato una certa somma a Zamboni e a Rechiedei per gli studi del progetto e l'attività prestata nella Società; ed infine che Zamboni sarebbe rimasto ancora per 4 anni nella Società.

In tale accordo il Dott. Zavaritt intervenne quale rappresentante del gruppo bergamasco e la cessione fu stabilita per le 1.100 azioni dichiarate dal gruppo Zavaritt.

Tali dati di fatto non perdono di valore per quanto viene messo in rilievo *ex adverso*, che cioè Zamboni, scrivendo al 23 di ottobre, prendeva nota che la convenzione era stata ratificata; in quanto la ratifica di cui si parla non era altro che l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Italcementi di quanto aveva fatto l'On. Antonio Pesenti. Tale ratifica fu direttamente spedita dalla Italcementi a Zavaritt, quale rappresentante del gruppo bergamasco, e da lui comunicata a Zamboni.

Ma ripetiamo che *gli accordi del 15 ottobre, prevedendo per il futuro la cessione delle azioni*, davano la facoltà ai Soci di sospendere la cessione, precisamente per il divieto, prima trascurato o giudicato non valido e poi richiamato alla loro memoria da Zamboni. Ove tutto ciò possa essere ancora contestato, e prima di arrivare al giuramento da deferire al Dott. Zavaritt, chiederemo in via subordinata alla Corte Ecc.ma di provare che il tenore delle clausole intervenute era nei seguenti termini: « Per la sist.-

« mazione dell'affare Società « Pozzolana »... il Sig. Dott.  
« Giulio Zavaritt, Antonio Pesenti e Comm. Zamboni, a  
« corollario di quanto fra loro ieri convenuto per il passag-  
« gio della maggioranza delle azioni della Portland Adrie-  
« tico ed accordi conseguenti, stabiliscono quanto in ap-  
« presso:

« 1°) il gruppo Zavaritt cederà alla Società Por-  
« tland Adriatico, per assicurarle la direttiva industriale  
« dell'affare, la sua complessiva interessenza dell'affare  
« stesso, cioè L. 1.100 (mille cento) azioni...;

2°) la Società Portland Adriatico pagherà ai sigg.  
« Zamboni e Rechiedei globalmente fra loro la somma di  
« L. 400.000 (quattrocentomila) una volta tanto a ricono-  
« scimento degli studi del passaggio dei brevetti e dell'at-  
« tività prestata in questo affare; pagamento da farsi en-  
« tro gennaio p. v. ».

Dalle clausole trascritte, che non potranno in alcun modo essere negate dal dott. Zavaritt, si desume non solo che la conclusione dell'affare fu dovuta al Dott. Zavaritt per sè e consorti; ma che il famoso pagamento della somma di L. 400.000 fu stabilito a favore di Zamboni e suo cognato per tutta l'attività da loro prestata nell'affare Società « Pozzolana », dalla creazione al punto in cui doveva funzionare lo stabilimento industriale, e non quale premio della cessione delle azioni Zavaritt e consorti, voluta da Zavaritt. Della suddetta somma, la metà, cioè lire duecen-

tomila, furono pagate direttamente a Rechiedei dalla Portland.

Si dice ancora che in quell'istesso accordo si sarebbe stabilito che il Comm. Zamboni avrebbe dovuto acquistare le azioni Bandini per poi rivenderle alla Italcementi per il prezzo di lire 1.500 e si continua che se il Comm. Zamboni non volle eseguire un tale accordo deve far ricadere su lui le conseguenze della sua omissione.

Stranissima questa ultima difesa degli attuali appellanti. Da un lato si vuol far apparire lo Zamboni quale speculatore all'eccesso, che viola i patti, si fa pagare una mediazione per un affare trattato da altri, e dopo lo si accusa di ingenuità grossolana per non aver acquistato a 750 lire le azioni Bandini che aveva facoltà di rivendere a ben 1.500! Evidentemente la difesa avversaria dovrà mettersi d'accordo per dichiarare se Zamboni è troppo furbo o troppo ingenuo. Ma la verità è anche questa volta che Zamboni, il quale tutt'al più avrebbe potuto rilevare la metà delle azioni Bandini, per passarle alla Portland, essendo stata l'altra metà riservata direttamente alla stessa Portland, è stato correttissimo in quanto egli, ricevendo, nel febbraio 1927, un'offerta Bandini per 750 lire, la portò subito a Bergamo, alla Italcementi, senza chiedere per lui non la differenza tra lire 750 e 1.500, ma nemmeno un centesimo. La Italcementi, invece di acquistare le azioni si

*riservò di dare alla proposta « quel seguito che crederà opportuno ».* Una tale circostanza però è estranea a questa causa, in quanto relativa ai rapporti tra Zamboni e Italcementi ed è successiva di oltre un anno all'avvenuta violazione dell'impegno di non vendere da parte degli attuali appellanti.

V.

ULTIME ECCEZIONI AVVERSARIE

Come ultime eccezioni, deducono gli attuali appellanti: 1°) che l'azione sarebbe prescritta; 2°) che la vendita delle azioni alla Portland, perchè socia, non era proibita; 3°) che ad ogni modo essi non possono rispondere della vendita delle azioni Zamboni e Rechidei; 4°) che non sarebbe ancora determinata la somma dovuta da Zamboni a Bandini.

Nessuna di queste ultime eccezioni ha fondamento.

Non ha ragione di essere l'eccezione di prescrizione, per quanto già si è detto nella comparsa precedente.

Non ha ragione di essere la deduzione di liceità della vendita delle azioni alla Portland, quale socio, in quanto la Suprema Corte ebbe a ritenere nella sentenza, con la quale fu annullata quella della Corte di Roma, che nemmeno tra i soci era permessa nella fattispecie la vendita delle azioni.

Non ha ragione di essere la eccezione relativa alla ven-

dita delle azioni da parte di Zamboni e Richiedei, non solo perchè Zamboni è stato condannato precisamente per la vendita delle azioni fatta nel 1925 dal gruppo Zavaritt, ma anche e specialmente perchè con la vendita delle azioni del gruppo Zavaritt, effettuata nel 1925, la Italcementi, attraverso la Portland, aveva già acquistato la maggioranza. La successiva vendita fatta nel 1927 da Zamboni e Richiedei non aveva rilevanza nè economica nè giuridica.

Infine non ha ragione di essere l'ultima eccezione relativa alla mancata determinazione della somma dovuta in quanto la condanna ai danni, per più che trentennale insegnamento della Suprema Corte, può essere anche soltanto generica.

Nella specie poi vi è la determinazione col preciso riferimento alla somma, che in concreto, in base a sentenza passata in giudicato, sarà per essere dovuta da Zamboni a Bandini.

Per i suesposti motivi

#### SI CHIEDE

Piaceva alla corte Ecc.ma:

*In via principale:* rigettare l'appello con tutte le conseguenze di legge;

*In via subordinata:* ammettere interrogatorio e prove per testi sui seguenti capi:

1°) se sia vero che il compromesso Zamboni-Bandini del 20 Giugno 1922, nel quale era contenuto l'impegno *di non vendere le azioni*, servì di base alla costituzione della Società « Pozzolana » e che i signori di Bergamo, attuali appellanti, approvarono tutti il compromesso e procedettero alla ripartizione delle quote sociali tra di loro;

2°) se sia vero che le trattative per la cessione delle azioni della Pozzolana del gruppo bergamasco furono iniziate e concluse dal Dott. Zavaritt e che il Comm. Zamboni, non appena ne fu informato, si recò subito a Bergamo per rammentare ai soci che in base al famoso compromesso-programma del 20 giugno 1922, la vendita non poteva effettuarsi prima della scadenza dei 5 anni;

3°) se sia vero che allo scopo di discutere tale questione vi fu una riunione in casa Steiner dei Sigg. Zavaritt, Steiner, conte Benaglio e Dott. Frisoni, nella quale riunione i suddetti signori di Bergamo sostennero che la vendita delle azioni era possibile per il fatto che, contrariamente a quanto stabilito nel programma del 20 giugno, il sindacato non era più stato stipulato e perchè acquirente doveva essere la Società Portland, già socia, e la vendita tra soci era permessa;

4°) se sia vero che gli accordi conclusi tra Zavaritt, Pesenti e Zamboni il 15 ottobre 1925 erano del seguente tenore: « *Per la sistemazione dell'affare Società « Pozzola-*

« na... il Sig. Dott. Giulio Zavaritt, Antonio Pesenti e Com-  
« mend. Zamboni, a corollario di quanto fra loro ieri con-  
« venuto per il passaggio della maggioranza delle azioni  
« della Portland Adriatico ed accordi conseguenti, *stabili-*  
« *scono quanto in appresso:*

« 1°) Il gruppo Zavaritt cederà alla Società Portland  
« Adriatico, per assicurarle la direttiva industriale dell'*af-*  
« *fare*, la sua complessiva interessenza nell'affare stesso,  
« cioè 1.100 (millecento) azioni...;

« 2°) La Società Portland Adriatico pagherà ai Sigg.  
« Zamboni e Rechiedei globalmente fra loro la somma di  
« lire 400.000 (quattrocentomila) una volta tanto a *rico-*  
« *noscimento degli studi, del passaggio dei brevetti e del-*  
« *l'attività prestata in quest'affare; pagamento da farsi*  
« entro gennaio p. v. »;

5°) se sia vero che anche dopo la stipulazione degli  
accordi del 15 ottobre 1925 Zamboni diffidò ancora ripetu-  
tamente i soci di Bergamo, a mezzo del Dott. Zavaritt, a  
non eseguire il trapasso delle azioni;

6°) se sia vero che in seguito alle suddette diffide del  
Comm. Zamboni il trapasso delle azioni dei soci del gruppo  
Bergamasco venne differito di qualche mese; e poi da essi  
effettuato, nonostante il contrario avviso dello Zamboni;

7°) se sia vero che il prezzo della cessione delle azioni  
Zamboni Rechiedei fu stabilito dal Dott. Zavaritt, in qua-

lità di arbitro e fu da lui determinato nella somma di Lit. 50, in più di quella da lui e dagli altri di Bergamo, incassata alla fine del 1925 o ai primi del 1926, e che rappresentavano nemmeno gli interessi dei due anni.

Con riserva di ogni altra azione.

Milano, 7 gennaio 1936-XIV.

Avv. VINCENZO D'AUDINO, *est.*

Avv. GIUSEPPE ZIRONI, *proc.*